

STUDIO LEGALE

Avv. Cinzia Gordini

Patrocinante in Cassazione
40138 Bologna - Via Venturoli, 27
Tel.e Fax (051) 39.19.34-4292754
Cel. 3403850613
e-mail cinzia.gordini@fastwebnet.it

Buongiorno.

La recente riforma ha aggiunto al novero dei titoli esecutivi, in particolare al numero 2, comma secondo dell'art. 474 cpc, *le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute.*

L'art. 634 cpc (non modificato) enumera tra le scritture private idonee a costituire prova scritta ai sensi dell'art. 633 cpc *le polizze, le promesse unilaterali per scrittura privata, i telegrammi, le scritture contabili ex art. 2214 c.c. e i relativi estratti autentici.*

L'art. 499 cpc 1° comma nuova formulazione, autorizza oggi il creditore ad intervenire nell'esecuzione già iniziata, allegando il solo estratto autentico notarile delle scritture contabili.

Mi chiedo: il Notaio all'uopo richiesto potrebbe apporre la formula esecutiva alle scritture contabili o al loro estratto autentico conferendo ad esse il valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 cpc? Non si tratta infatti di scritture private tenute obbligatoriamente ai sensi dell'art.2214 cc dalle aziende e attestanti obbligazioni pecuniarie di natura contrattuale e quindi rientranti nel novero dei possibili nuovi titoli esecutivi di cui all'articolo 474 richiamato?

O ancora: dato che l'art. 475 cpc non ha subito modifiche e che i nuovi titoli rientrano nella "categoria" di cui al n. 2 dell'art. 474 (quelli cioè che, come i titoli di credito, non abbisognano dell'apposizione della formula esecutiva) non si potrebbe addirittura procedere con il semplice estratto autentico notarile, anche se privo di formula?

Grazie dell'attenzione e distinti saluti.

Cinzia Gordini

La risposta della Collega Cristina Mameli:

Le scritture private autenticate presentano fondamentali differenze dalle scritture contabili, le quali non possono in alcun modo definirsi scritture private né può affermarsi che esse abbiano natura contrattuale.

L'attribuzione alle prime, con la recente riforma, dell'efficacia di titolo esecutivo, ben si spiega con la loro essenziale caratteristica di contenere l'assunzione di un'obbligazione sottoscritta (con firma autenticata) dal soggetto che l'obbligo assume, ovvero da colui contro cui la scrittura può esser fatta valere, ma soprattutto trova fondamento nella particolare efficacia probatoria riconosciuta loro dall'ordinamento giuridico (artt. 2702 e ss. c.c.).

Al contrario, le scritture contabili tenute dall'imprenditore ex art.2214 c.c. sono, com'è noto, scritture la cui formazione è unilaterale, ovvero scritture provenienti dalla stessa parte che le ha redatte e che intende valersene, ma soprattutto sono scritture alla cui formazione non partecipa la parte contro cui le stesse vorrebbero esser fatte valere.

Che oggi il legislatore sia arrivato a ritenere sufficiente il loro estratto autentico sia per proporre ricorso per ingiunzione, sia per intervenire in una procedura esecutiva già iniziata, non sembra autorizzare l'ulteriore corollario che le medesime assurgano a rango di titoli esecutivi al pari delle scritture private autenticate. E ciò sia per le fondamentali differenze, prima enunciate, che sussistono tra i due tipi di documenti, sia perché nelle scritture private l'autenticazione ha ad oggetto la sottoscrizione della parte

che assume l'obbligo, mentre l'estratto autentico delle scritture contabili altro non è che l'attestazione da parte del pubblico ufficiale, del fatto che trattasi di risultanze che si ricavano da scritture regolarmente tenute.

Che le scritture contabili non possano comunque rientrare tra i titoli esecutivi ex art.474 n.2) per il solo fatto che le stesse consentano oggi un intervento nella procedura esecutiva, sembra trovare indiretta conferma nello stesso art. 499 c.p.c., 3° comma, dove sono previsti ulteriori oneri di notifica al debitore da parte del creditore privo di titolo esecutivo. Anche dall'art. 510 c.p.c. si desume la possibilità di siffatti interventi con le ulteriori garanzie in esso previste quali l'accantonamento delle somme che spetterebbero ai creditori intervenuti privi di titolo esecutivo i cui crediti non siano stati in tutto o in parte riconosciuti dal debitore.

Infine, anche alla luce di quanto detto, si ritiene che il Notaio non possa comunque apporre la formula esecutiva alle scritture contabili non rientrando queste tra gli atti da lui ricevuti ex art. 474 n.3) c.p.c..

D.ssa Avv. Cristina Mameli
Ufficiale Giudiziario